

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2019, n. 1489

Attuazione art. 1, comma 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e articolo 10, comma 3 della legge regionale 29 giugno 2018 n. 29. Integrazione alla D.G.R. n. 1180/2018. Istituzione di nuovi capitoli di spesa e variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019 - 2021, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Vicepresidente con delega al Personale e organizzazione Antonio NUNZIANTE, sulla base dell'istruttoria espletata dai responsabili delle competenti Posizioni Organizzative e confermata dal dirigente della Sezione Personale e organizzazione riferisce.

Premesso che:

- Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni", identifica all'art. 1, comma 85, le funzioni fondamentali delle province, al comma 86 le ulteriori funzioni fondamentali delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, e al comma 44 le ulteriori funzioni fondamentali delle città metropolitane;
- La medesima Legge, all'articolo 1, comma 89, dispone che "lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85". In tale ultima categoria ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per l'impiego, con riferimento ai quali l'Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, in attuazione dell'art. 1, comma 91 della citata legge 56/2014, ha sospeso l'adozione dei provvedimenti di riordino fino al momento dell'entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dal disegno di legge approvato con l'approvazione della legge 183/2014;
- La Legge 10 dicembre 2014, n. 183 prevede, all'articolo 1, comma 4, lett. u) il mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", all'art. 1, comma 427, prevede che nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore;
- L'art. 15 rubricato "Servizi per l'Impiego" del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 detta specifiche misure volte a garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa che assicurino la continuità dei servizi medesimi;
- Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", all'art. 11, comma 1, prevede che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma, nel rispetto dei principi contenuti nel medesimo articolo;
- La legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 recante "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale" riordina le funzioni amministrative regionali delle Province, delle aree vaste, dei Comuni, delle forme associative comunali e della Città metropolitana di Bari;
- L'Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015 richiama l'impegno congiunto del Governo e delle regioni a garantire, nella fase di transizione

verso un diverso assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego e del personale in essi impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni

- L'Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 22 dicembre 2016 rinnova anche per l'anno 2017 le disposizioni contenute nel precedente accordo del 30 luglio 2015;
- Nelle more del processo di riforma costituzionale in atto che investe anche il riparto delle competenze di cui all'art. 117 Costituzione e della prima attuazione della riforma prevista dal D.Lgs 150/2015 è stata concordata tra Stato e Regioni una fase transitoria per gli anni 2015-2017 durante la quale si è continuato ad affidare alle Province e alla Città Metropolitana di Bari la responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione dei Centri per l'impiego e del relativo personale, garantendo alle stesse il trasferimento della quota di risorse nazionali e regionali;
- Con D.G.R. n. 331 del 31/03/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro per gli anni 2015-2016;
- Con DGR n. 1587 del 11 ottobre 2016, è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Puglia ed Amministrazioni provinciali pugliesi e Città Metropolitana di Bari, al fine di regolare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro per gli anni 2015-2016;
- Con D.G.R. n. 2043 del 29/11/2017 è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro per l'anno 2017;
- Con DGR n. 2176 del 12 dicembre 2017, è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Puglia ed Amministrazioni provinciali pugliesi e Città Metropolitana di Bari, per l'anno 2017;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" ed in particolare l'articolo 1, ha previsto che:
- Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della citata legge n. 205/2017, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794.
- Al comma 794, per le finalità di cui al comma 793, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018.
- Al comma 798, le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018. Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale e anticipano gli oneri connessi, rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni;
- Al comma 799, le convenzioni tra le regioni, le province e le città metropolitane, per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento

- del personale fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di Conferenza unificata. Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio;
- Al comma 807, ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 si provvede mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 - In data 24 gennaio 2018 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito l'Intesa, ai sensi dell'articolo 1, commi 794, 797 e 807, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sullo schema di decreto di riparto e trasferimento delle risorse a favore delle Regioni a statuto ordinario per il personale a tempo indeterminato e determinato dei Centri per l'impiego;
 - In data 15 febbraio 2018 la Conferenza Unificata ha approvato lo schema tipo di Convenzione per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei Centri per l'impiego, ai sensi dell'articolo 1, comma 799 delle 27 dicembre 2017, n. 205. Lo schema di convenzione fra Regione e Provincia/Città metropolitana disciplina le modalità di rimborso degli oneri relativi al trasferimento del personale, e prevede che la Regione Puglia, attraverso le risorse finanziarie previste alla legge n. 205/2017 trasferite da parte dello Stato, rimborsa gli oneri derivanti dalla gestione del personale previa presentazione da parte delle Province e della Città Metropolitana di Bari della documentazione amministrativa comprovante i costi sostenuti per il trattamento economico del personale. Tale fase transitoria si dovrà necessariamente concludere entro il 30 giugno 2018;
 - Il predetto lo schema tipo di convenzione per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale prevede, all'art. 5, la possibilità per la Regione di sottoscrivere eventuali ulteriori accordi o di integrare/prorogare le convenzioni già in essere con le Province e la Città metropolitana di Bari al fine di garantire la continuità dei servizi per il lavoro nella fase transitoria, anche con riferimento agli oneri di funzionamento, nonché di identificare i beni immobili, mobili e strumentali e i rapporti ad essi connessi da trasferire;
 - La legge regionale n.29 del 29 giugno 2018 all'articolo 10 comma 3 ha stabilito che:«*In attuazione dell'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), il personale a tempo indeterminato della Città metropolitana di Bari e delle Province pugliesi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, è trasferito nei ruoli della Regione Puglia, con il contestuale vincolo dell'assegnazione in servizio presso l'ARPAL. Al predetto personale continuano ad applicarsi i contratti collettivi del comparto Regioni e Autonomie locali.*»
 - L'art. 7 della suddetta legge regionale prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL), quale ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione nell'ambito delle competenze in materia di politiche attive per lavoro;
 - L'art. 10, comma 3, della medesima legge regionale prevede che "In attuazione dell'articolo 1, comma 793 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), il personale a tempo indeterminato della Città Metropolitana di Bari e delle Province pugliesi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i Centri per l'Impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'art. 1 comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, è

- trasferito nei ruoli della Regione Puglia, con il contestuale vincolo dell'assegnazione in servizio presso l'ARPAL. Al predetto personale continuano ad applicarsi i contratti collettivi del comparto Regioni e Autonomie locali.”;
- L'art. 10, comma 4, stabilisce che “A decorrere dalla data del trasferimento del personale ad ARPAL, l'Agenzia medesima subentra nelle funzioni attribuite alle Province pugliesi e alla città metropolitana di Bari nella materia dei servizi per l'impiego. Da tale data sono trasferite ad ARPAL le risorse finanziarie precedentemente attribuite dalla Regione Puglia alle Province pugliesi e alla Città Metropolitana di Bari per la corresponsione del trattamento economico dei rispettivi dipendenti addetti ai centri per l'impiego;
 - L'art. 10, comma 7 prevede che “Fino alla data di effettivo esercizio delle funzioni da parte dell'Agenzia, da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale, le attività di gestione del personale sono assicurate dalle competenti strutture della Regione Puglia.”
 - il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15/02/2018, - registrato dalla Corte dei Conti in data 24 maggio 2018, n. 1-1575, con riferimento all'anno 2018, ha trasferito alle Regioni a Statuto ordinario la complessiva somma di € 235.000.000,00 per le finalità di cui all'art. 1, comma 794 della Legge n. 205/2017 assegnando alla Regione Puglia la somma € 19.328.278,00;
 - Visto il D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contenente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii. ed, in particolare, l'art. 54, comma 4;
 - Rilevato, inoltre, che l'art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento;
 - Vista la l.r. n. 67 del 28 dicembre 2018, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019)”;
 - Vista la l.r. n. 68 del 28 dicembre 2018, “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2019-2021”;
 - Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall'art. 39, comma 10, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.

Rilevato che con la D.G.R. n. 1180 del 28/06/2018 si è, tra l'altro, provveduto all'istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa ed alla variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018 - 2020, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., si rende necessario provvedere all'istituzione di n. 2 nuovi capitoli di spesa e contestualmente al trasferimento delle somme già stanziare rispettivamente sul capitolo n. 1501005 e sul capitolo n. 1501006 negli istituendi capitoli di spesa come riportato nella parte “copertura finanziaria” del presente provvedimento.

Sulla base delle risultanze istruttorie, Vicepresidente con delega al Personale e organizzazione, Antonio Nunziante, propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n. 7/1997, art. 4 comma 4, lett. d).

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento comporta l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la variazione, in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2019, al Bilancio di Previsione 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n.95 del 22/01/2019 ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.

PARTE SPESA**Spesa Ricorrente****Cod. UE: 8 "Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea"**

Capitolo	Declaratoria	Missione, Programma, Titolo	Codifica Piano dei Conti finanziario	Variazione in aumento e.f. 2019 competenza e cassa
1501005	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale impiegato nei servizi per il lavoro pubblici	15.1.1	1.1.1.1	-380.000,00
C.N.I.	Integrazione liquidazione di indennità di fine servizio, di buonuscita, di anzianità ed altre analoghe al personale collocato a riposo e/o superstiti (L.r. 13/12/83 n. 2) - personale impiegato nei Centri per l'impiego	15.1.1	1.1.2.2	+380.000,00

PARTE SPESA**Spesa Ricorrente****Cod. UE: 8 "Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea"**

Capitolo	Declaratoria	Missione, Programma, Titolo	Codifica Piano dei Conti finanziario	Variazione in aumento e.f. 2019 competenza e cassa
1501006	Trattamento economico accessorio al personale impiegato nei servizi per il lavoro pubblici	15.1.1	1.1.1.1	-213.900,00
C.N.I.	Retribuzione di posizione al personale impiegato nei Centri per l'impiego	15.1.1	1.1.1.1	+213.900,00

Il Vice Presidente relatore, delegato al personale e all'organizzazione, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione del Vicepresidente con delega al Personale e organizzazione;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai responsabili delle competenti Posizioni Organizzative e dal dirigente della Sezione Personale e organizzazione;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di approvare la variazione al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019 e pluriennale 2019 - 2021, ai sensi dell'art. 51, comma 2", del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, come dettagliato nella sezione "copertura finanziaria" del presente provvedimento;
- b) di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad istituire i nuovi capitoli di spesa come dettagliato nella parte "copertura finanziaria" di cui alla presente deliberazione;
- c) di provvedere contestualmente al trasferimento delle somme già stanziato rispettivamente sul capitolo n. 1501005 e sul capitolo 1501006 negli istituendo capitoli di spesa;
- d) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n.28/2001 e del D.lgs.n.118/2011.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO